

Delibera n. 116/ 2017

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 21 settembre 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), e in particolare l’articolo 25 paragrafo 1 (“*Organismi nazionali preposti all’esecuzione*”);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTO** l’articolo 18 (“*Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*”), paragrafo 1, del Regolamento il quale stabilisce che: “[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:
- a) *il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;*
 - b) *il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”;*
- VISTO** l’articolo 12 (“*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*”), comma 1, del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18,

paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;

VISTO

inoltre l'articolo 16, paragrafo 1, (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”), del Regolamento il quale stabilisce che: “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;

VISTO

l'articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”), comma 1, del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;

VISTO

il reclamo di prima istanza presentato dall'avv. Carmine Maione in nome e per conto del passeggero Mbarek Othman in data 22 settembre 2016 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito GNV) relativamente al viaggio del 27 agosto 2016 con partenza programmata alle 23.00 da Tunisi e destinazione finale Civitavecchia e durata prevista di 32 ore, con cui venivano esposte lamentele relative alla mancata assistenza informativa e richiesto il rimborso del biglietto;

VISTO

il reclamo presentato all'Autorità in data 26 gennaio 2017, prot. ART 457/2017 ed integrato in data 4 aprile 2017, prot. ART 2090/2017, con cui il reclamante lamentava la mancata offerta del trasporto alternativo o rimborso per partenza ritardata dal porto di Tunisi;

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. 1573/2017 del 16 marzo 2017, con cui si chiedevano a GNV una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;

VISTA

la nota di risposta di GNV, prot. ART 1958/2017 del 30 marzo 2017, con la quale la Compagnia affermava che il ritardo: “*si è creato durante le operazioni di imbarco/sbarco a seguito dell'intensificazione dei controlli di polizia da parte delle Autorità competenti, che hanno riscontrato durante i controlli gravi anomalie nei confronti di alcuni passeggeri*”;

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. 2855/2017 del 4 maggio 2017, con cui si chiedeva, tra l'altro, a GNV di voler precisare e documentare quanto già affermato nella precedente risposta di cui sopra;

VISTA

la nota di risposta di GNV, prot. ART 3113/2017 del 12 maggio 2017, con la quale la Compagnia confermava quanto già dichiarato in precedenza, integrando la documentazione attraverso l'invio dei moduli ETA (“*Estimated Time of Arrival*”) gli orari programmati ed effettivi di arrivo e partenza della nave oggetto del reclamo;

VISTA

l'ulteriore nota dell'Autorità prot. ART 4061/2017 del 13 giugno 2017, con cui si chiedeva a GNV con quali modalità sono state fornite le informazioni ai passeggeri ai

sensi del sopra citato articolo 16 (*"Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate"*), paragrafo 1, del Regolamento e copia dell'estratto del giornale nautico;

VISTA la nota di risposta di GNV, del 28 giugno 2017 prot. ART 4528/2017, con la quale la Compagnia rappresentava che *"i passeggeri hanno avuto la possibilità di verificare in prima persona che il ritardo alla partenza è stata una conseguenza dettata da ragioni di sicurezza e dall'intensificazione dei controlli trattandosi di un porto "sensibile" – porto di Tunisi"*;

VISTA l'integrazione di GNV del 22 agosto 2017, prot. ART 5906/201, alla propria nota del 28 giugno 2017 prot. ART 4528/2017, con cui la Compagnia forniva la copia dell'estratto giornale nautico;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai passeggeri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento, dalla documentazione in atti risulta che il vettore non abbia fornito ai passeggeri quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, le informazioni relative alla situazione, all'orario di partenza e all'orario di arrivo previsti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'obbligo di offrire immediatamente al passeggero la scelta tra trasporto alternativo e rimborso, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento:

- la partenza da Tunisi prevista alle ore 23:00 del 27 agosto 2016 risulta avvenuta dopo ben oltre 90 minuti e dalla documentazione agli atti emerge che la Compagnia disponeva di elementi utili a prevedere ragionevolmente in itinere un ritardo di tale entità, ritardo che è divenuto certo alle ore 00:31;
- dalla documentazione in atti risulta che il vettore non abbia offerto immediatamente ai passeggeri la scelta tra trasporto alternativo e rimborso;

RILEVATO che la Compagnia adduce quale motivazione della mancata applicazione degli articoli 16, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1, del Regolamento le particolari circostanze in cui si è verificato il ritardo, dovuto a ragioni di sicurezza e all'intensificazione dei controlli di polizia;

RITENUTO che nel caso specifico ogni valutazione circa la sussistenza o meno del carattere straordinario delle circostanze addotte dalla Compagnia a giustificazione del proprio operato è irrilevante in quanto l'articolo 20, paragrafo 4 (*"Esenzioni"*) prevede deroghe all'applicabilità del Regolamento, in presenza di circostanze straordinarie, in relazione al diritto a compensazione economica di cui all'articolo 19 del Regolamento e non in riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 16 paragrafo 1 e 18, paragrafo 1;

RITENUTO che la dogianza relativa all'indennizzo non può essere accolta in quanto il diritto alla compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo non è applicabile al caso di specie, poiché il ritardo maturato dalla nave oggetto del reclamo risulta inferiore a 6 ore, ossia al tempo minimo previsto all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento nel caso di viaggi di superiori a ventiquattro ore;

RITENUTO

che, per le ragioni sopra illustrate, limitatamente ai profili del diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di partenze ritardate ed al diritto dei passeggeri a ricevere informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015, per violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - b) dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 129/2015, e, per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la prima sanzione e di euro 1.000,00

(mille/00) per la seconda sanzione tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 116/2017". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. i soggetti che hanno presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Grandi Navi Veloci S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 21 settembre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi